Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Giovedì, 14 agosto** — **Numero 194**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible] : semestre L. [illegible] : trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible] : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

Domani, 15 agosto 1919, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ".

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1383 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, riguardante il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari;

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 sull'avanzamento nel R. esercito;

Visti i decreti Luogotenenziali 23 agosto 1917, numero 1341 (art. 6), 15 giugno 1918, n. 798 (art. 5) e 23 febbraio 1919, n. 265 (art. 4);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tenenti generali che siano dichiarati non idonei alla carica di comandante di corpo d'armata ovvero alle funzioni di ispettore generale delle armi di cavalleria, artiglieria e genio o di comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, saranno considerati, ad ogni effetto di legge, come esclusi definitivamente dall'avanzamento.

I maggiori generali ed i brigadieri generali che siano giudicati non id[illegible] rispettivamente al comando di corpo d'armata ed al comand[illegible] visione od alle cariche equivalenti, di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 798, incorreranno nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 2.

I giudizi per gli ufficiali generali indicati nell'articolo precedente, saranno forniti con le norme seguenti:

1° per i tenenti generali, da una Commissione composta del capo di stato maggiore e del sottocapo di stato maggiore dell'esercito e dei generali aventi rango di comandante di armata. Vi parteciperanno inoltre, ciascuno a sua volta, con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè, secondo l'arma cui questo appartiene, gli ispettori generali della

varie armi ed il comandante generale dei carabinieri Reali. Potrà intervenirvi, come membro consultivo, qualunque altro generale che il presidente credesse di chiamarvi, con sua scelta insindacabile.

La Commissione non si intenderà costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei membri con diritto a voto; ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato favorevoli i due terzi dei voti;

2° per i maggiori generali e brigadieri generali:

a) in primo grado, da una Commissione composta delle autorità gerarchiche sino al comandante di armata escluso, la quale giudicherà a maggioranza di voti;

b) in grado superiore, dalla stessa Commissione di cui al precedente n. 1, la quale giudicherà con le medesime norme ivi accennate. Vi parteciperanno però, volta a volta, con diritto a voto, anche l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore capo dei servizi di Commissariato militare a seconda del corpo cui appartiene l'ufficiale generale da esaminare;

c) in via definitiva, nel caso in cui vi sia discrepanza fra i giudizi delle due Commissioni, dal ministro della guerra.

Le disposizioni del presente numero 2) varranno anche per i giudizi d'avanzamento sia al grado sia alla carica superiore per tutti gli ufficiali generali del ruolo tecnico di artiglieria, per i quali interverrà sempre nella Commissione di grado superiore, con voto deliberativo, anzichè il comandante del corpo d'armata, l'ispettore delle costruzioni di artiglieria.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto, tutti gli ufficiali generali indicati all'articolo primo, anche se siano già inscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno 1919, saranno giudicati in base alle nuove norme, ed i giudizi relativi dovranno essere pronunciati entro il 31 dicembre 1919.

Art. 4.

Per le promozioni ai gradi di generale delle categorie in congedo resta in vigore il decreto Luogotenenziale 21 aprile 1916, numero 257.

Art. 5.

Sono abrogati l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1341, l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, numero 798 ed ogni altra disposizione contraria a quanto è prescritto dal presente decreto, il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1385 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, col quale, a seguito dei danni causati dal terremoto della Marsica, veniva temporaneamente affidato al Casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti il servizio del Casellario giudiziale del tribunale di Avezzano;

Ritenuto che il Casellario del detto tribunale è ora in grado di riprendere le sue funzioni, e che occorre provvedere d'urgenza onde ciò avvenga nel più breve termine possibile, nell'interesse dell'Amministrazione della giustizia e dei privati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° ottobre 1919 il Casellario giudiziale del tribunale di Avezzano riprenderà le sue funzioni in conformità alle vigenti norme, e cesserà nei suoi riguardi, a decorrere dalla stessa data, il servizio affidato al Casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 2.

L'art. 10 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, recante provvedimenti per l'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1321 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale in data 25 maggio 1919, n. 1009, che stabilisce provvedimenti in favore delle piccole industrie;

Ritenuta l'urgenza improrogabile di assicurare l'immediata applicazione del citato decreto, stabilendo, nell'interesse delle piccole industrie, le norme opportune dirette precipuamente a disciplinare, in via di esperimento, l'azione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, nonchè la costituzione e l'azione di organi locali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009 si considerano esercenti di piccole industrie coloro che, senza ausilio di operai, fatta eccezione di qualche apprendista e dei componenti della propria famiglia, producono manufatti con mezzi strumentali e materie prime proprie per venderli nel proprio interesse.

Art. 2.

Il « Comitato consultivo centrale per le piccole industrie » si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il ministro dell'industria, commercio e lavoro lo ritenga opportuno.

L'ordine del giorno è fissato dal ministro; i componenti del Comitato possono proporre che siano inscritti nell'ordine del giorno determinati argomenti.

Art. 3

Le adunanze del Comitato centrale sono valide quando intervenga la metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza di voti ed a parità prevale quello del presidente.

In mancanza del presidente, ne farà le veci uno dei membri del Comitato designato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, si riunisce tutte le volte che il ministro lo ritenga opportuno ed, in ogni caso, almeno 4 volte all'anno. Il presidente di essa è scelto dal ministro fra i suoi componenti.

Art. 5.

Le deliberazioni del Comitato centrale e della Commissione verranno inserite in una apposita pubblicazione periodica. Questa sarà compilata per cura dell'Ispettorato generale dell'industria (Ufficio delle piccole industrie) e conterrà anche istruzioni, notizie, informazioni riguardanti le piccole industrie. La pubblicazione sarà inviata gratuitamente alle persone ed agli enti interessati.

Le spese di stampa graveranno, per l'esercizio 1919-920 e per gli esercizi successivi, sul fondo stanziato dall'art. 12, lettera *c*), del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009.

Art. 6.

L'Ispettorato generale dell'industria curerà l'applicazione delle deliberazioni del Comitato centrale e della Commissione, approvate dal ministro.

L'ufficio di segreteria del Comitato Centrale e della Commissione sarà composto di due funzionari, scelti dal ministro fra quelli addetti all'Ispettarato generale dell'industria.

Art. 7.

I Comitati locali sono istituiti nei luoghi in cui le piccole industrie già attuate possano agevolmente perfezionarsi e svilupparsi, ed in quelli in cui, per condizioni favorevoli, sia conveniente instituire nuove lavorazioni per conseguire prodotti normalmente importati dall'estero.

A ciascun Comitato locale sarà attribuita la competenza per tutte od alcune industrie di una determinata zona territoriale. Esso avrà sede possibilmente presso il Municipio, qualora non trovi altra sede gratuita.

Art. 8.

Non possono far parte dei Comitati locali le persone i cui interessi diretti siano incompatibili con quelli degli esercenti delle piccole industrie per quanto si riferisce alla produzione ed alla vendita dei prodotti.

Art. 9.

Spetta ai Comitati locali d'esplicare, nei limiti della loro competenza e circoscrizione, le attribuzioni stabilite dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, e specialmente quelle indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) di detto articolo.

Detti Comitati hanno altresì il compito di distribuire, nel miglior modo, agli esercenti di piccole industrie, modelli, campioni di prodotti, utensili, strumenti ed ogni altro materiale ad essi consegnato dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, e che essi dovranno provvedere con i sussidi di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1910, n. 1009.

Nell'esercizio delle loro attività i Comitati debbono seguire le direttive, le norme e le istruzioni impartite dal Ministero suddetto.

Art. 10.

I Comitati locali devono ogni anno, redigere ed inviare al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, un rapporto particolareggiato sull'opera da essi svolta e sui risultati conseguiti, non chè il rendiconto dell'erogazione delle somme e dei materiali loro concessi e dei proventi derivanti dai contributi ed elargizioni a norma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, numero 1009.

Art. 11.

I compiti e le attribuzioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, possono affidarsi alle associazioni ed agli altri sodalizi solo nei limiti d'azione fissati dai rispettivi statuti vigenti alla data della pubblicazione del citato decreto. Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, qualora riterrà opportuno di creare Comitati locali funzionanti entro la circoscrizione territoriale di tali associazioni e sodalizi, stabilirà il cómpito di questi, coordinandolo, ove ne sia il caso, con la competenza dei Comitati locali.

Le attribuzioni di cui al 1° comma del presente articolo saranno affidate di biennio in biennio.

Art. 12.

Le associazioni e i sodalizi, a cui siano state deferite in tutto o in parte le attribuzioni dei Comitati, debbono osservare le norme degli articoli 9, capoverso ultimo, e 10 del presente decreto.

L'obbligo del rendiconto è limitato alle somme ed ai materiali dati dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, a norma dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 1009.

Art. 13.

Il ministro per l'industria, il commercio e lavoro ha facoltà di sciogliere il Comitato locale o di decretarne l'estinzione qualora questo non adempia alle sue funzioni a norma del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, e al presente decreto, oppure quando il ministro stesso lo ritenga opportuno nell'interesse delle piccole industrie.

Art. 14.

Fermo restando il disposto dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, le materie prime, gli utensili, gli attrezzi e le piccole macchine saranno concessi, sentito il competente Comitato locale, in qualità corrispondente al genere d'industria esercita, ed in quantità non eccedente ai bisogni di ciascun esercente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1372 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1158, che autorizza il ministro della marina a provvedere con suoi decreti alla modificazione delle norme che, anche nei riguardi del trattamento economico, regolano i personali salariati dipendenti dall'Amministrazione militare marittima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919 20, sono autorizzate le maggiori assegnazioni a favore dei capitoli infraindicati.

Cap. n. 22. Personale d'ordine, marinai di porto, ecc. . . . . +	77,000 —
Cap. n. 33. Personale subalterno straordinario pel servizio dei fari, ecc. . . . . +	60,000 —
Cap. n. 48. Soprassoldi al personale militare addetto al servizio semaforico, ecc. . . . . +	54,000 —
Cap. n. 56. Servizio ospedaliero per i militari del corpo R. equipaggi, ecc. . . . . +	24,000 —
Cap. n. 57. Istituti di marina, ecc. . . . . +	148,000 —
Cap. n. 60. Servizio idrografico. - Personale lavorante, ecc. . . . . +	86,000 —
Cap. n. 69. Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc. . . . . +	381,000 —
Cap. n. 74. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi . . . . +	32,500,000 —
Cap. n. 75. Spese per il personale lavorante . . . . +	1,250,000 —
	34,580,000 —

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero 1873 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Ministeriali 7 maggio 1916, n. 553, 28 maggio 1916, n. 692, 28 maggio 1916, n. 693, e 27 luglio 1916, n. 933, con i quali venivano, fra gli altri, rispettivamente inscritti nel quadro del R. naviglio i rimorchiatori *Iberia, Bengasi II, America II, Savoia* **ed il piroscafo** *Santa Lucia*;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tale provvedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei riguardi dei sottoindicati rimorchiatori e del sottoindicato piroscafo sono abrogati i decreti Luogotenenziali 7 maggio 1916, n. 553, 28 maggio 1916, n. 692, 28 maggio 1916, n. 693, e 27 luglio 1916, n. 933, cessando di appartenere al naviglio da guerra dello Stato dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Rimorchiatore *Iberia*, della Società rimorchiatori genovesi, dal 10 febbraio 1919.

Rimorchiatore *Bengasi II*, della Società rimorchiatori genovesi, dal 2 aprile 1919.

Rimorchiatore *America II*, della Società rimorchiatori genovesi, dal 4 aprile 1919.

Rimorchiatore *Savoia*, della Società cantieri Savoia, dal 7 aprile 1919.

Piroscafo *Santa Lucia*, della Società napoletana di navigazione, dal 24 giugno 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero 1878 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 17 del regolamento speciale per il personale delle ricevitorie postali-telegrafiche e per gli agenti rurali, approvato con R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, e modificato con i RR. decreti 30 giugno 1912, n. 857, 11 luglio 1913, n. 1317 e 8 novembre 1914, n. 1273;

Occorrendo procedere alla liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie postali-telegrafiche della provincia di Udine pel triennio 1° luglio 1917-30 giugno 1920;

Visto che non è possibile, salvo qualche eccezione, addivenire a tale liquidazione con le norme stabilite dall'accennato articolo del regolamento stantechè a causa della guerra andarono distrutti tutti i documenti comprovanti il lavoro compiuto nelle dette ricevitorie durante il triennio 1914-917, in base al quale lavoro appunto si sarebbero dovute liquidare le nuove retribuzioni pel triennio 1917-920;

Tenuto conto della eccezionalità del caso della necessità di adottare un provvedimento speciale;

Visto che gli aumenti di retribuzione che sono spettati, applicando la tabella di coefficienti di cui all'articolo 17 del regolamento, alle ricevitorie delle provincie limitrofe a quella di Udine sono stati in media del 20 0\0;

Ritenuto che sia pertanto equo fissare anche per le ricevitorie della provincia di Udine, l'aumento di retribuzione pel triennio in corso in tale misura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie postali e telegrafiche della provincia di Udine pel triennio 1° luglio 1917, 30 giugno 1920, tranne per quelle cui sia possibile applicare le norme regolamentari, sarà eseguita accordando un aumento del 20 0\0 sulle retribuzioni del triennio scaduto (1914-917) e ciò indipendentemente dagli eventuali compensi speciali che fossero ritenuti indispensabili in aggiunta alla retribuzione così determinata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI.

Visto, ***Il guardasigilli*: MORTARA.**

Il numero 1379 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1673, del 4 ottobre 1917;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1311 del 14 settembre 1918;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 66 del 26 gennaio 1919;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 973 del 19 giugno 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le retribuzioni assegnate agli impiegati avventizi ed a quelli assimilati ad avventizi (Supplenti in missione) nonchè agli avventizi assunti in sostituzione di operai ed agenti subalterni, nell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni ed agli operai giornalieri dei telefoni, sono aumentate di una lira al giorno, accresciuta del 30 per cento, e con decorrenza dal 1° maggio 1919.

Art. 2.

Agli agenti di manutenzione telegrafici, ai guardafili ed operai telefonici, nei casi in cui è dòvuta la indennità di missione prevista dalla tabella *F* annessa al decreto Luogotenenziale n. 1311 del 14 settembre 1918, è concessa una indennità supplementare come segue:

agli agenti con funzioni di capi squadra e di capi apparecchiatori lire cinque per soggiorno e lire due per pernottazione;

ai guardafili telegrafici ed ai guardafili ed operai telefonici lire quattro per soggiorno e lire due per pernottazione;

agli allievi meccanici ed apparecchiatori ed agli allievi guardafili telefonici lire due per giornata.

La concessione di tali indennità supplementari decorre dal 1° maggio 1919.

Art. 3.

La mercede attualmente corrisposta agli allievi guardafili telegrafici senza sorveglianza di tronco ed agli aspiranti allievi guardafili telegrafici è aumentata di lire due al giorno con decorrenza dal 1° maggio 1919.

Art. 4.

È concesso un aumento di stipendio di L. 720 annue agli agenti subalterni fuori ruolo (vuotacassette, portalettere suburbani, portapieghi) ed un aumento di retribuzione di lire una giornaliera a tutto l'altro personale elencato nel comma *b*) e *c*) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale n. 1673, del 4 ottobre 1917, eccetto quello per cui provvede il precedente art. 3.

Tali aumenti hanno decorrenza del 1° maggio 1919.

Art. 5.

Le retribuzioni dei ricevitori postali, telegrafici, postali telegrafici liquidate con effetto dal 1° luglio 1917, compresi i compensi speciali ad essi assegnati o da assegnarsi dalla stessa data, sono aumentate del 40 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1919 e fino a nuova liquidazione triennale.

Tale aumento non è concesso per le quote di retribuzione e compensi eccedenti cumulativamente le L. 15.000 annue.

Art. 6.

È estesa ai supplenti di tutte le ricevitorie che compiano non meno di sette ore di servizio giornaliero, e con decorrenza dal 1° gennaio 1919, la indennità mensile di lire 45 concessa ai supplenti delle ricevitorie succursali ai sensi dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale n. 66 del 26 gennaio 1919. Per questi ultimi, la predetta indennità di lire 45 è elevata a lire 60 mensili, con decorrenza dalla stessa data del 1° gennaio, limitatamente a coloro che prestano servizio per non meno di sette ore al giorno; per gli altri è mantenuta in lire 45 semprechè prestino servizio per non meno di cinque ore al giorno.

Art. 7.

Le competenze dovute ai titolari degli uffici telefonici di 2ª classe, dei posti telefonici pubblici e degli uffici fonotelegrafici in base al R. decreto 17 aprile 1910, n. 246, sono aumentate del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1919.

Art. 8.

Le retribuzioni normali dei portalettere rurali e collettori e dei procaccia a piedi, vigenti dal 1° gennaio 1919, sono dalla stessa data aumentate del cinquanta per cento, assorbendo l'aumento di L. 50 concesso ai predetti agenti col decreto Luogotenenziale n. 66 del 26 gennaio 1919.

Art. 9.

Il compenso ai fattorini effettivi ed avventizi per il recapito dei telegrammi e degli espressi, fuori dello stabile in cui è posto l'ufficio e fino a cinquecento metri oltre la cinta daziaria è elevato a centesimi venti, assorbendo in tale aumento quello del 30 per cento concesso col decreto Luogotenenziale, n. 441 del 7 aprile 1918. Tale aumento decorrerà dal 1° maggio 1919.

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1919, sono raddoppiate le indennità stabilite dagli articoli seguenti del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546:

a) art. 105 - per i direttori di turno telegrafici e per i capi turno telegrafici;

b) art. 106 - per gli istruttori delle scuole di pratica telegrafica;

c) art. 107 - per i servizi di direzione degli apparati telegrafici celeri e di direzione di officine meccaniche;

d) art. 108 - per gli interpreti di lingue estere, e per i traduttori di lingue estere dell'Amministrazione centrale;

e) art. 109 - per gli impiegati che adempiono l'incarico della manutenzione degli apparati telegrafici.

Dalla stessa data del 1° gennaio 1919 sono altresì raddoppiate le indennità stabilite dai seguenti articoli del regolamento organico dell'Amministrazione dei telefoni modificato col R. decreto n. 462 del 6 aprile 1913:

a) art. 117/*l* - per gli istruttori di corsi teorici e pratici di telefonia;

b) art. 117/*p* - per i dirigenti i centralini telefonici;

c) art. 117/*q* - per i capi turno telefonici;

d) art. 117/*r* - per gli interpreti (art. 10 legge 19 luglio 1909, n. 528);

e) art. 117/*s* - per i capi squadra e capi apparecchiatori telefonici (art. 10 legge 19 luglio 1909, n. 528);

f) art. 117/*t* - per i capi officina telefonici.

Art. 11.

L'indennità di guardia notturna stabilita dall'art. 95 del citato regolamento organico approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, e dell'art. 117 *b* del regolamento organico modificato col Regio decreto 6 aprile 1913, n. 462, elevata a L. 1,50 dai decreti Luogotenenziali nn. 983 e 985 del 14 luglio 1918, è portata a lire due per notte, a decorrere dal 1° gennaio 1919.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi dei fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1074 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e della legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato della guerra, della marina e delle finanze, di concerto con quelli del tesoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali inferiori, sottufficiali e militari di truppa non mobilitati inviati in licenza ordinaria semestrale, limitatamente a due viaggi all'anno, è concesso il viaggio gratuito sulle ferrovie e sulle linee di navigazione.

Art. 2.

Pei suddetti viaggi agli ufficiali, sottufficiali e carabinieri non è dovuta l'indennità di trasferta.

I militari di truppa (esclusi i carabinieri) riceveranno per la durata del viaggio l'indennità di trasferta. Durante la licenza non avranno diritto ad alcun assegno.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) i congiunti dei quali godano il soccorso giornaliero di cui al decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, verrà corrisposto, per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio, un soccorso giornaliero uguale a quello dovuto alle mogli dei richiamati.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche agli ufficiali inferiori, sottufficiali e militari di truppa della R. marina e della R. guardia di finanza avvertendo che i militari di truppa di quest'ultima debbono avere lo stesso trattamento dei carabinieri.

Art 4.

Il presente decreto ha vigore dal 16 maggio 1919 sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA — DEL BONO — MEDA — STRINGHER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1377 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con il R decreto 21 febbraio 1895, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, numero 1274;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I presidenti dei Collegi medici, di cui al decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274, in difetto di documenti, che stabiliscano la dipendenza dal servizio, di infermità o lesioni prodottesi in zona di guerra, o in zona territoriale per servizi attinenti alla guerra, nel sottoporre a visita i militari per l'assegnazione di una categoria di pensione, sono autorizzati a compilare la dichiarazione di dipendenza dal servizio di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1310. **Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Pescocostanzo (Aquila), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidato in L. 4571,15, è elevato a L. 5360,15, dal 1° ottobre 1917.**

N. 1311. Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Direzione del R. museo archeologico di Firenze viene autorizzata ad accettare il legato di oggetti etruschi e di epoche anteriori, disposto a favore del museo medesimo dal marchese Piero Bargagli fu Domenico.

N. 1371. **Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, la « Fondazione cav. Donato Mongiò », per il conferimento di una borsa di studio nella R. scuola superiore di agricoltura di Portici, viene eretta in ente morale, approvandosene lo statuto organico relativo.**

N. 1380. Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato il nuovo statuto del Monte di pietà di Vercelli.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, è istituita una Commissione consultiva per i problemi attinenti al costo della vita.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari ed è composta dei seguenti membri, da nominarsi con decreto Ministeriale:

1 rappresentante per ciascuno dei Ministeri per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, per l'agricoltura, per il tesoro e per i trasporti marittimi e ferroviari;
3 delegati della Confederazione generale dell'industria italiana;
2 delegati della Federazione commerciale e industriale italiana;
2 delegati della Confederazione nazionale delle associazioni di esercenti e commercianti:
3 delegati della Confederazione generale del lavoro;
1 delegato della Confederazione italiana dei lavoratori;
1 delegato dell'Unione italiana del lavoro;
1 delegato dell'Unione delle Camere di commercio;
1 delegato della Società degli agricoltori italiani;
1 delegato dell'Associazione per la difesa dell'agricoltura;
2 delegati dell'Associazione nazionale fra i Comuni italiani;
1 delegato del Sindacato nazionale dell'impiego pubblico;
1 delegato della Confederazione generale dell'impiego privato;
1 delegato della Lega nazionale delle cooperative italiane;
1 delegato della Confederazione cooperativa italiana.

Art. 3.

La Commissione elegge nel proprio seno un vice presidente.

Art. 4.

In seno alla Commissione è costituito un Comitato permanente che ha il còmpito:

1° di predisporre gli elementi per gli studi ed i lavori della Commissione;
2° di dar parere sugli argomenti di competenza della Commissione, quando ciò sia richiesto dall'urgenza del provvedimento;
3° di adempiere le attribuzioni che gli siano delegate dalla Commissione o deferite dal ministro.

Art. 5.

Il Comitato permanente è presieduto dal vice presidente della Commissione ed è composto di sei membri nominati dalla Commissione stessa.

Art. 6.

La Commissione consultiva ed il Comitato sono convocati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari o dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sui fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

FERRARIS.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1919;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione tra gli esportatori di frutta ed ortaglie e fabbricanti conserve alimentari delle Provincie campane, costituita con decreto Ministeriale 5 luglio c. a., ha sede in Napoli.

Art. 2.

La domanda di ammissione come soci, per gli esportatori di frutta ed ortaglie, dovrà essere corredata dal certificato della rispettiva Camera di commercio di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, attestante quanto richiesto dall'art. 3 del decreto 5 luglio 1919; e per i fabbricanti conserve alimentari, della licenza rilasciata dal prefetto.

Gli altri aventi diritto alla iscrizione come soci, ai sensi dell'articolo 3, ult. cap., del precitato decreto, dovranno presentare domanda entro il giorno 20 agosto prossimo alla sede della Federazione, la quale, nel dare il parere per l'ammissione, dovrà tenere conto della iscrizione alla Camera del commercio o del certificato rilasciato dalle autorità ferroviarie, che comprovino essere il richiedente esportatore abituale, almeno a decorrere dal 30 giugno 1918.

L'ammissione di tali soci potrà essere decisa dal delegato ministeriale, e, contro le deliberazioni di questo, sarà ammesso ricorso nel termine di 10 giorni al Sottosegretariato di Stato approvvigionamenti e consumi.

Art. 3.

Ogni socio dovrà versare L. 50 come tassa di iscrizione e L. 0,25 al quintale per le frutta e ortaglie e L. 0,15 per i pomodori, all'atto del rilascio del consenso di esportazione o di immissione nelle fabbriche.

Il fondo cassa formato con tali versamenti e con altri eventuali proventi, prelevate le spese, sarà ripartito a fine d'anno fra i soci in parti proporzionali alle spedizioni eseguite.

La cauzione di cui all'art. 12 del decreto Ministeriale 5 luglio 1919 potrà essere stabilita a seconda della classifica di cui all'art. 4 del presente regolamento per modo che venga determinata, per categorie, da un massimo di L. 5000 a un minimo di L. 1000.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Federazione ripartirà fra i soci esportatori, e fra i fabbricanti di conserve alimentari, le quantità di frutta

e ortaglie indicate periodicamente dal delegato ministeriale. La ripartizione sarà fatta tenendo conto della importanza delle singole ditte e del lavoro espletato.

A tal uopo, d'accordo col delegato ministeriale, formerà un elenco per la classificazione dei propri soci, dividendoli per categorie.

Fra i fabbricanti di conserve la categoria verrà determinata dall'organizzazione tecnica dello stabilimento e dal numero delle caldaie in funzione.

La classifica potrà essere impugnata con ricorso all'assemblea nel termine perentorio di giorni 10 dalla sua formazione.

L'assemblea sarà convocata nei 10 giorni successivi per discutere i reclami proposti.

I soci dovranno far pervenire nella sede della Federazione la domanda per i permessi nei giorni di lunedì e giovedì, con la indicazione della stazione di partenza.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo si riunirà nei giorni di martedì e venerdì per provvedere alla ripartizione dei permessi di esportazione ed immissione nelle fabbriche, per deliberare su tutti gli altri affari di amministrazione.

I consiglieri assenti senza giustificato motivo saranno passibili della multa di L. 50 per ogni assenza.

In caso di necessità urgenti il delegato ministeriale potrà disporre di autorità la sospensione della esportazione della immissione nelle fabbriche.

Potrà pure autorizzare piccole spedizioni non superiori ai 200 kg. anche da parte dei non federati.

I permessi avranno la validità di giorni 4 oltre quello del rilascio. All'atto del rilascio del permesso sarà versata la tassa di cui all'art. 3 senza diritto a rimborso in caso di non eseguita esportazione od immissione, salvo che ciò venga per divieto da parte delle ferrovie.

Art. 6.

Il delegato ministeriale, per determinare la quantità di frutta ed ortaglie da esportarsi o da immettersi nelle fabbriche, potrà sentire il parere del Consiglio direttivo della Federazione.

Art. 7.

In esplicazione di quanto disposto nella lettera *d)*, art. 7, del decreto Ministeriale 5 luglio 1919 gli ordini per mettere a disposizione le quantità necessarie all'approvvigionamento di Napoli, del Consorzio dei Comuni e degli altri centri di consumo, saranno comunicati alla Federazione tre giorni prima.

Salvo casi eccezionali, di urgente necessità, nei quali l'ordine potrà essere dato con preavviso di un solo giorno. La stessa ripartirà il lavoro tra i soci federati, esportatori o fabbricanti a seconda dei generi richiesti, seguendo il turno e la classifica di cui all'art. 4 del presente decreto.

Tali somministrazioni avranno per base i prezzi fissati dalla Commissione di cui all'art. 11 del precitato decreto 5 luglio 1919 e saranno aumentati, oltre delle spese inerenti, di una provvigione a favore delle Ditte incaricate del lavoro.

La provvigione sarà determinata d'accordo tra il delegato ministeriale, il rappresentante del Consorzio tra i Comuni e il Consiglio della Federazione.

Art. 8.

Per l'esplicazione delle mansioni di cui all'art. 1 del decreto 5 luglio 1919 il Consiglio direttivo, nella prima adunanza, nominerà il proprio presidente, il cassiere ed il segretario generale. Quest'ultimo anche tra i non soci. Provvederà all'assunzione del personale occorrente fissandone le retribuzioni.

Art. 9.

La Commissione, di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 5 luglio 1919, si riunirà nella sede della Federazione nel giorno di sabato di ogni settimana, e potrà essere convocata, straordinariamente, dal delegato Ministeriale, dal rappresentante il comune di Napoli o dal presidente della Federazione.

La detta Commissione determinerà i prezzi all'ingrosso che si dovranno praticare sul mercato di Napoli e sugli altri mercati e posti di produzione della Campania, tenendo conto delle differenze di prezzo per le maggiori spese occorrenti tra la vendita sul posto di produzione e quella sui vari mercati.

I prezzi fissati saranno comunicati alle autorità locali, alle quali spetta di farli rispettare ed affiggerli sui posti di vendita e sulla casa comunale, con comminatoria delle penalità stabilite dalle vigenti norme.

Art. 10.

Per l'applicazione delle penalità relative alle inosservanze di cui all'art. 12 del decreto Ministeriale 5 luglio 1919, il delegato ministeriale potrà sentire il parere del Consiglio direttivo della Federazione, e questo dovrà, a sua volta, denunciare al delegato stesso con rapporto motivato ed analogo parere, le infrazioni e trasgressioni che potrà direttamente constatare e quelle che gli saranno denunciate.

Per ottenere la rigorosa osservanza della disposizione di cui all'art. 9 del presente decreto la Federazione nominerà degli agenti speciali.

Art. 11.

L'assemblea dei soci federati si riunirà in tornata ordinaria il primo lunedì del mese di dicembre ed in seconda convocazione il lunedì successivo per l'approvazione del bilancio, la ripartizione delle somme disponibili, e la nomina dei revisori dei conti. Potrà essere convocata anche dal presidente della Federazione ogni qual volta il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno, o sull'istanza di almeno un quinto dei soci iscritti, per prendere decisioni di interesse generale inerenti alla finalità che la Federazione si propone. La convocazione sarà fatta a mezzo di lettere raccomandate da spedirsi almeno cinque giorni prima.

In prima convocazione la tornata sarà valida con la presenza di almeno la metà dei soci iscritti, ed in seconda convocazione con qualunque numero. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza.

Art. 12.

Il delegato ministeriale, accertata la violazione dello statuto e del regolamento da parte di una ditta federata, applicherà una penale proporzionata alla importanza della violazione stessa e di tale provvedimento darà notizia al Consiglio della Federazione.

Contro le decisioni del delegato ministeriale sarà ammesso ricorso al Ministero industria e commercio (Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi) entro 10 giorni dalla notificazione.

Il Consiglio, se nell'atto compiuto dalla ditta violatrice riscontrerà un danno verso la Federazione e i federati, potrà chiedere al delegato il risarcimento del danno a carico della ditta stessa ed anche l'espulsione.

Art. 13.

Il Consiglio della Federazione disporrà un servizio di vigilanza per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, in quel modo che stimerà migliore per l'interesse della Federazione, e, per la facile esplicazione dello stesso, il delegato ministeriale rilascerà a ciascun agente una tessera di riconoscimento da parte delle autorità e degli agenti governativi. Tale tessera potrà essere anche rilasciata ai soci col visto del delegato ministeriale.

Art. 14.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza della Federazione e potrà farsi sostituire con analoga delega da altro componente il Consiglio medesimo.

Art. 15.

Tutte le spese sostenute dal delegato ministeriale nell'interesse della Federazione saranno a carico della Federazione stessa.

Art. 16.

Il socio che stimerà dimettersi dalla Federazione avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale prelevate le somme eventualmente dovute per multe od altro, ma non avrà diritto al dividendo.

Roma, 31 luglio 1919.

Il sottosegretario approvvigionamenti e consumi: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Luogotenenziale del 1° maggio 1919:

Santangelo Gesualdo, disegnatore computista di 6ª classe, è collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1919, con l'annuo assegno di L. 975.

Con decreto Luogotenenziale del 4 maggio 1919:

Coiana Guglielmo, geometra aggiunto di 2ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con decorrenzà dal 1° aprile 1919, con l'annuo assegno di L. 2162,50.

Abbatecola Luigi, geometra aggiunto di 6ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 21 aprile 1919, con l'annuo assegno di L. 780.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 maggio 1919:

Pinna Giovanni, disegnatore computista di 6ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° maggio 1919, con l'annuo assegno di L. 975.

Con decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919:

Metz cav. Ferdinando, ingegnere di 3ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1919, con l'annuo assegno di L. 1633,33.

Di Giorgio Luigi, geometra aggiunto di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, con decorrenza dal 12 maggio 1919.

Motti Leopoldo, ingegnere di 3ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 20 aprile 1919, con l'annuo assegno di L. 1633,33.

Con decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919:

Costa Giovanni, ingegnere di 1ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1919, con l'annuo assegno di L. 3000.

Bonadonna Ernesto, geometra aggiunto di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° maggio 1919, con l'annuo assegno di L. 943,33.

Reina Carlo, ingegnere di 3ª classe, è a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° maggio 1919, con l'annuo assegno di L. 1633,33.

Greco Salvatore, geometra di 3ª classe, è, d'ufficio, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1918, con l'annuo assegno di L. 2062,50.

Con decreto Luogotenenziale del 29 maggio 1919:

Bonavolta Ferdinando, ingegnere di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 26 maggio 1919.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Fossalto di Portogruaro, in provincia di Venezia, è stato, con decreto odierno, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

AMMINISTRAZIONE

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Avviso.

Visti gli articoli 25 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª e 469 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 si rende noto, per ogni effetto di ragione e di legge, l'avvenuto smarrimento dei mandati n. 3610 del 1° luglio 1918 emesso per L. 48 a favore di Morera Antonio e Morera Attilio pagabile in Capranica (Roma), e n. 3407 del 1° luglio 1918 emesso per L. 110,24 a favore di Espositi Giuseppe e pagabile ugualmente presso l'Ufficio postale di Capranica.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione presente senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa procederà alla emissione dei duplicati corrispondenti ai mandati come sopra smarriti.

Roma, 12 agosto 1919.

Il direttore generale: DA VALLE.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	86.09	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.06	—

N. B. — Fino a tutto il giorno 18 le Borse sono chiuse.

Corso medio dei cambi

del giorno 9 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 117,18 — Londra 39,01 — Svizzera 159,19 — New York 8 95 — Oro 154,66

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a n. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia e a n. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 2 dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 2 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8 quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della scuola secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 4 vincitori del concorso vi saranno donne ad esse prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 4 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere di tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possano conferire

tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri, vincitori del concorso o anche soltanto eleggibili in ordine all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio, e potranno anche essere nominati alunni convittori a pagamento quando anche di questi il Consiglio direttivo ritenga di poterne ammettere nella scuola.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito o a pagamento, senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 29 ottobre p. v., ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 1 e corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1919, alla Direzione della scuola, o non più tardi del 15 ottobre 1919, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore.

Pisa, 31 luglio 1919.

Il direttore: LUIGI BIANCHI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Omissis.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università (*), ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, o del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatori, tra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione dal principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al di-

rettore della scuola normale, o sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

(*) Cioè delle Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 31 luglio 1919

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

PANTANO. Riservandosi di trattare le questioni specifiche in sede di discussione di articoli, risponde ad alcuni dei principali rilievi fatti; e comincia dalle obbiezioni sollevate dal senatore Bensa promettendo che gli emendamenti apportati all'art. 12-*bis* e 12-*ter*, i quali fanno obbligo al Governo di rinnovare la concessione, purchè persistano i fini della derivazione, non menomano in alcun modo le concessioni a titolo perpetuo.

E la limitazione proposta col suo emendamento all'art. 2 circa i caratteri che definiscono l'acqua pubblica, assicura che solo per ragioni di grande e generale interesse si procederà alla iscrizione di nuove acque nell'elenco delle acque pubbliche.

Col suo emendamento all'art. 3-*bis* viene assicurato all'antico proprietario il tranquillo godimento dell'uso, in virtù della concessione che egli potrà ottenere con esclusione di ogni altro concorrente, e che sarà rinnovata ove non ostino superiori ragioni di pubblico interesse.

Praticamente non resterà altra limitazione nei diritti dell'antico proprietario se non quella dell'immutabilità dell'uso cui l'acqua era destinata. Ma anche questo mutamento può essere accordato in base all'art. 24 presentando regolare domanda di variante alla concessione primitiva.

Tutelate così le altre ragioni di sovranità dello Stato sulle acque considerate come un bene comune, nulla turberà il buon uso che gli attuali utenti, a qualunque titolo continueranno a farne.

Dichiara al senatore Rota che se il Senato dovesse accordare la perpetuità dell'uso agli utenti per titolo legittimo, egli accoglierebbe volentieri la proposta che esso facesse e che fu da lui avanzata alla Commissione del dopo guerra, di parificare cioè agli utenti per titolo legittimo quegli che, per possesso trentennale ottennero regolarmente il riconoscimento dell'uso in base alla legge del 1884.

Spera che il senatore Rota, se seguirà gli emendamenti da lui proposti ai vari articoli, si convincerà che il disegno di legge tutelando i diritti sovrani dello Stato, non è quella legge di confisca che egli teme.

Altra forma di attentato alla proprietà è quella segnalata dal senatore Polacco nel passaggio allo Stato, senza indennizzo, di tutte le opere di sbarramento e di deduzione delle acque. Tale disposizione si fondava sul concetto che il concessionario potesse trarre un grande utile dall'esercizio della derivazione, tale da consentirgli senza grave sacrificio l'accantonamento di una lievissima percentuale annua per ammortizzare la spesa di costruzione.

Riconosciutosi più tardi che nella esecuzione degli impianti l'interesse pubblico è grandissimo, mentre è discutibile la convenienza economica dei privati, si è cercato di orientale la legislazione in un senso diverso. E se ne ha un primo esempio nelle disposizioni del capo II, che prevedono un sussidio dello Stato alle opere di invasamento delle acque fino a colmare il deficit del piano finanziario. Ed annunzia che in un disegno di legge, del quale dirà poi, si provvede a sussidiare i nuovi impianti idro-elettrici.

Quanto agli antichi impianti, per i quali lo Stato non darà sussidi, essi furono costruiti in condizioni economiche favorevolissime, con una concessione di 70 anni, e quindi possono affrontare senza grave sacrificio la lievissima spesa annua per l'ammortamento.

Rispondendo al senatore Ferraris Carlo dice che la introduzione nel decreto Luogotenenziale della necessità pel ministro di attenersi al parere del Consiglio superiore non fu determinata soltanto dalla convenienza di sottrarre la delicata materia al pericolo dell'arbitrio ministeriale.

Mentre prima la materia delle concessioni era sottoposta ad una serie di pareri o di nulla osta da parte di vari Ministeri, con le nuove disposizioni procedurali si concentrò la competenza per la emissione del decreto nel ministro dei lavori pubblici, ma s'introdussero nel Consiglio superiore i rappresentanti dei vari Ministeri interessati.

È possibile peraltro che il sistema proposto possa dar luogo in qualche cosa e col tempo ad inconvenienti. Sembra al Governo che un semplice deliberamento basti ad eliminare gli inconvenienti. Sopprimendo nei vari articoli la parola « conforme » si potrebbe introdurre una disposizione generale, che faccia obbligo al ministro, nel caso in cui voglia provvedere diversamente dal parere del Consiglio superiore, di emettere un decreto motivato, dopo sentito il Consiglio dei ministri; ciò che può esser fatto nel coordinamento degli articoli.

All'altra obbiezione sollevata dal senatore Ferraris circa la dicitura dell'art. 4, si ovvia con un emendamento già proposto, e viene all'emendamento proposto dal senatore Del Carretto. Il suo desiderio di favorire le applicazioni elettriche all'agricoltura era stato anticipatamente soddisfatto, ed in misura anche più larga di quella da lui desiderata, col disegno di legge concordato col ministro dell'agricoltura, di cui dirà poi, il quale porta facilitazioni a tutti gli utenti agricoli.

E scagiona il suo predecessore di un addebito ieri sollevato dal relatore.

Annunzia che a giorni presenterà all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge inteso a risolvere l'importante problema della costruzione di nuovi impianti idro-elettrici, ed a facilitare l'applicazione dell'energia prodotta specialmente nelle lavorazioni agricole.

A tale scopo il disegno di legge contiene tre ordini di provvedimenti: « Facilitazione e sovvenzione al concessionario per impianti idro-elettrici indipendentemente dagli scopi ai quali l'energia è destinata; sovvenzioni per le linee di trasporto dell'energia, con particolare riguardo alle reti di distribuzione, per piccole potenze destinate agli usi dell'agricoltura e delle bonifiche; sovvenzioni a favore di coloro che si serviranno di energia idro-elettrica per i lavori del terreno, e di raccolta, o di opere di irrigazione.

Confida che a questo disegno di legge non mancherà l'approvazione del Parlamento.

In tal modo ritiene che concentrando i Comuni dalla legge sull'assicurazione delle acque, i serbatoi, i laghi artificiali, gl'impianti e la distribuzione, e le applicazioni idriche e idro-elettriche, si verrà a formare quella unità legislativa ed economica indispensabile alle grandi iniziative, necessarie alla riscossa del paese, verso i suoi nobili destini economici. Ed a tale unità deve rispondere la necessità di far convergere tutte le forze del paese all'unico fine di produrre ad ogni costo, più che si può, se l'Italia vuol racco-

gliore i frutti della vittoria e salvare se stessa da un irreparabile disastro economico.

Un paese che come l'Italia non produce abbastanza per se stesso, deve accelerare il ritmo del suo cammino nel campo della produzione.

Egli ha avuto costantemente fede nella potenzialità di sviluppo dell' Italia. E sin dalla prima volta che salì al potere pose per condizione il problema della colonizzazione interna.

Il suo disegno di legge sulla colonizzazione interna andò bensì alla Camera dei deputati, ma ivi si arrestò.

Ricorda che fin dal 23 dicembre 1915 sollevò alla Camera la questione del dopo guerra, e ne ebbe in risposta dall'on. Salandra che la migliore preparazione era la vittoria; ma si è dovuto sperimentare a Parigi che della vittoria non abbiamo raccolto i frutti nè sul terreno politico, nè sul terreno economico.

Più tardi, sotto il Ministero Boselli, ripresentò la stessa questione, e purtroppo ciò che egli temeva è avvenuto, e noi ora ci troviamo a scontare l'impreparazione; ma dobbiamo sottrarci da quest'ora angosciosa raddoppiando la sapiente audacia come richiede la gravità della situazione.

I problemi si affollano in modo spaventoso L'altro giorno il senatore Bettoni richiamò l'attenzione del Governo sopra uno dei lati del problema formidabile dell'emigrazione, che si avvia verso gli orizzonti europei con altri fini, ma anche con altri pericoli.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Zara italiana! — Alla unanimità, fra vivo, universale plauso, il Consiglio comunale di Zara, ha deliberato di intitolare le quattro principali vie cittadine a S. M. il Re Vittorio Emanuele III, a Sua M. la Regina Elena, ad Enrico Millo ed alla data della redenzione di Zara, 4 novembre 1918.

Onoranze funebri. — La salma di S. E. l'avv. Antonio Tami, senatore del Regno, presidente della Corte dei conti, deceduto l'altrieri a Torino, sarà trasportata a Roma per essere tumulata nella tomba di famiglia.

Il corteo funebre partirà domattina, alle 9, dalla stazione di Termini, e, dopo la cerimonia religiosa nella Chiesa del Sacro Cuore, proseguirà per il Verano.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Shanghai, 5. — Mercato seta calmo con prezzi sostenuti. — Quotasi greggie all'europea classiche 12/14 a 20/22 frs. 154. — Tsatlee filature Pegasus n. 1 116,50. — Cambio Tael su Francia a 4 mesi vista frs. 9,30. — Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1919-1920 sono di balle 6.100 per filature all'europea bianche - 1.300 per filature all'eupopea gialle - 2.400 sete bianche native - 3700 sete gialle native - 3.400 Tussah.

Tokio, 9. — Mercato seta debole — Quotasi Shinshu 1 1[2 13[15 Yen 2.210. — Le esportazioni della seta greggia dal 1° al 31 luglio 1919 sono state per l'America balle 45.117. — Europa 554 lo stock 15.000. — Mercato cascami calmo - esportazioni per l'America balle 657 - lo stock 18.000 - Cambio Yen su Francia a 4 mesi frs. 3,90.

TELEGRAMMI " STEFANI "

MONTREAL, 12. — Il console generale d'Italia, comm. Gricciardi, ha comunicato al primo ministro Borden che il Governo italiano ha disposto che la R. nave *Conte di Cavour* si rechi nelle acque di Halifax per partecipare alle onoranze che saranno rese al principe di Galles.

Il comm. Gricciardi ha aggiunto che il Governo italiano desidera anche manifestare con tale atto i suoi sentimenti di deferenza verso il Canadà.

Il primo ministro Borden ha risposto esprimendo cordialmente i reciproci sentimenti per l'Italia e dichiarando che il Governo canadese apprezza il significato della visita della R. nave italiana.

LONDRA, 12. — È stato pubblicato un Libro bianco, il quale comprende la corrispondenza diplomatica scambiata nell'agosto del 1917 circa le proposte di pace fatte dal Pontefice.

LONDRA, 13. — Il *Daily Telegraph* reca che l'8 corrente una potente flottiglia di cacciatorpediniere britannici ha passato lo stretto del Sund per recarsi a dare il cambio alle navi da guerra inglesi che fanno servizio nei porti del Baltico.

Camera dei comuni. — Bonar Law, rispondendo ad una interrogazione di un deputato, il quale chiedeva se potrebbero essere adoperati i buoni uffici della Lega delle nazioni per evitare una guerra di tariffe relativamente a nuovi decreti proibizionisti emanati dal Governo italiano, dice che un decreto italiano del 31 luglio scorso ha stabilito una nuova e più estesa lista di merci per le quali sono richiesti i permessi d'importazione.

Bonar Law ritiene che ciò si debba alle condizioni del cambio italiano.

L'incrociatore italiano *Libia* è giunto stamane a Portsmouth. Il comandante si è recato a visitare le autorità navali inglesi.

ZURIGO, 13. — È arrivato a Budapest Diamandi, il quale ha preso contatto con i capi delle Missioni alleate.

TANGERI, 13. — Trenta soldati indigeni e spagnuoli, i quali si recavano a dare il cambio ai presidi del « blockhaus » di Souk-Ouedras, sono stati attaccati dai ribelli e sono rimasti tutti uccisi.

Il posto di Buisciac dal 6 corrente è attaccato tutte le sere.

TRENTO, 13. — L'alto commissario per la Venezia Tridentina, on. Credaro, continua le sue visite ai singoli Comuni della regione, accolto ovunque con grande simpatia e fatto segno a speciali omaggi.

PISINO, 13. — Il cessato Consiglio comunale croato di Pisino nominò nel maggio 1916 il generale Boroevic cittadino onorario di questa città.

L'attuale Giunta comunale, nell'odierna seduta ha decretato con voti unanimi la cancellazione di tale deliberazione.

PARIGI, 13. — A Magonza il movimento separatista dei Paesi renani si accentua ogni giorno di più.

I renani si rifiutano di ricevere gli ordini che provengono dai governi installati sulla riva destra del Reno.

Dorden, che continua la sua propaganda a favore del separatismo, riscuote ovunque successi e le organizzazioni operaie gli hanno conferito una vera investitura popolare e operaia.

A Colonia i socialisti indipendenti hanno intavolato trattative con lui dando così alla campagna di Dorden un carattere nuovo e indipendente da ogni confessione.

Dorden ha ricevuto la visita del professore Sarolea, ex-segretario particolare del Re Leopoldo del Belgio, il quale è incaricato di fare un'inchiesta, i cui risultati saranno seriamente discussi a Londra e a Bruxelles.

Si smentisce la notizia, di fonte tedesca, secondo la quale Dorden sarebbe già arrivato a Parigi.

Il *Petit Parisien* dice che la Nota degli alleati dell'8 corrente ha prodotto a Bucarest una certa sorpresa unita ad irritazione; tuttavia il Governo romeno ha compreso che non avrebbe tratto alcun vantaggio con l'inasprire il dibattito e che meglio gli conveniva l'accordo con le potenze alleate.

Il *Petit Parisien* dice:

Il generale Pershing, comandante in capo delle truppe americane, partirà il 16 corrente per l'Italia diretto a Roma, ove giungerà il 18 corrente, e vi si intratterrà due giorni.

Il generale si recherà poscia a visitare i campi di battaglia e ritornerà a Parigi il 22 corrente.

L'*Oeuvre* annuncia che i telegrafisti non hanno dato corso ai telegrammi inviati dai commissionari del mercato ai produttori chiedenti la sospensione dell'invio delle derrate. I telegrafisti resero edotto del loro atto il loro ministro, il quale ha dichiarato di rilevarli da ogni responsabilità.

L'*Oeuvre* aggiunge che i telegrammi dei commissionari per ordine di Clémenceau saranno esaminati per vedere se si tratta di una azione fatta di concerto.

Il presidente del Consiglio Clémenceau lascerà domani Parigi. Egli si recherà in automobile in Vandea, ove prenderà alcuni giorni di riposo.

Il tenente Weiss col meccanico Begue è salito oggi in aeroplano ad oltre 9000 metri battendo così il *record* mondiale in altezza.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.